



# **COMUNE DI LEINI**

C.A.P. 10040

*PROVINCIA DI TORINO*

Tel. 011 - 99.86.306

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

Fax 011 - 99.86.350

e-mail: [commercio@comune.leini.to.it](mailto:commercio@comune.leini.to.it)

**SETTORE FINANZIARI - UFFICIO COMMERCIO**

## ***REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI***

***NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE***

# INDICE

## **TITOLO I –NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I - PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni	pag. 5
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag. 6

### **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3 – Programmazione comunale	pag. 7
Articolo 4 – Tipologie di mercato	pag. 7
Articolo 4 bis – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree Pubbliche	pag. 7
Articolo 4 ter – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 7
Articolo 4 quater – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	pag. 8

### **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 5 – Sistema autorizzatorio	pag. 9
Articolo 6 – Disponibilità dei posteggi	pag. 9
Articolo 7 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 9
Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a)	pag. 10
Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)	pag. 11
Articolo 10 – Registro per le autorizzazioni	pag. 12
Articolo 11 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A e B	pag. 12
Articolo 12 – Cambio di residenza	pag. 13

### **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	pag. 14
Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di festività locali	pag. 14

### **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee	pag. 17
Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag. 17
Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione	pag. 17
Articolo 18 – Prolungamento dell’orario – Mercati straordinari	pag. 17

## **TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

### **PARTE VI - PREMESSA**

Articolo 19 – Aree di mercato e zone di vendita	pag. 19
Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati	pag. 19
<b>PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</b>	
Articolo 21 – Tipologia	pag. 19
Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 19
<b>PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</b>	
Articolo 23 – Orario di mercato	pag. 20
Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 20
Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare	pag. 21
<b>PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</b>	
Articolo 26 – Concessione del posteggio	pag. 22
Articolo 27 – Subingresso nel posteggio	pag. 22
Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 22
Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag. 24
Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati	pag. 24
Articolo 31 – Modalità di registrazione	pag. 25
Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio	pag. 26
Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 26
Articolo 34 – Scambio di posteggi tra operatori	pag. 26
Articolo 35 – Ampliamento della superficie dei posteggi	pag. 27
Articolo 36 – Procedimento per la concessione di miglorie	pag. 27
Articolo 37 – Aree desinate agli operatori turnanti e criteri per l'occupazione	pag. 28
<b>PARTE X – MODALITA' DI VENDITA</b>	
Articolo 38 – Obblighi dei venditori	pag. 30
Articolo 39 – Attrezzature di vendita	pag. 30
Articolo 40 – Collocamento delle derrate	pag. 30
Articolo 41 – Divieti di vendita	pag. 31
Articolo 42 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag. 31
Articolo 43 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 31
Articolo 44 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	pag. 32
Articolo 45 – Furti, danneggiamenti e incendi	pag. 32
<b>PARTE XI - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. n. 31/2008</b>	
Articolo 46 – Manifestazioni fieristiche	pag. 33
<b>PARTE XII – ORGANI DI CONTROLLO</b>	
Articolo 47 – Preposti alla vigilanza	pag. 34
Articolo 48 – Delegati di mercato	pag. 34

### **PARTE XIII – NORME FINALI**

Articolo 49 – Norme finali	pag. 36
Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali	pag. 36
Articolo 51 – Sanzioni	pag. 36

**Allegato A:** planimetria mercato del Giovedì;

**Allegato B:** planimetria mercato del Sabato;

**Allegato C:** Elenco posteggi mercato del Giovedì;

**Allegato D:** Elenco posteggi mercato del Sabato;

# **TITOLO I**

## **NOME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I - PREMESSA**

#### **Articolo 1 – Definizioni.**

Agli effetti delle presenti norme si intende per:

- **“D.Lgs. 114/98”** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **“D.Lgs. 228/2001”** il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- **“D.Lgs. 59/2010”** il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la Legge regionale n. 15 del 18 dicembre 2012 “Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per **“D.G.R. 20-380”** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20-380 del 26.07.2010 con la quale sono state emanate le Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- per **“Intesa della Conferenza Unificata”** l'Intesa del 5 luglio 2012 raggiunta da Stato – Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e relativo documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa in menzione del 24 Gennaio 2013;

- per “**Nuovo Regolamento Regionale Criteri Area Pubblica**”, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, col quale è stato approvato il Regolamento regionale recante la “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)”;
- per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni;
- per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;

## ***Articolo 2 – Prescrizioni generali.***

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del d.lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, tenuto conto del contenuto delle deliberazioni di Consiglio Comunale relative alla restituzione dei mercati settimanali e a cadenza ultramensile.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.

## **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### ***Articolo 3 – Programmazione comunale.***

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del d.lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Leini, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

### ***Articolo 4 – Tipologie di mercato.***

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del d.lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

### ***Articolo 4 bis – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.***

1. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate.
2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate con i rappresentanti degli operatori e con le Associazioni del Settore.

### ***Articolo 4 ter – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.***

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 114/98 (autorizzazione di tipo "B");
2. L'autorizzazione itinerante abilita alla vendita nei limiti e con le modalità definite al Titolo IV, Capo III, Sezione I, della D.G.R. n. 32-2642/2001. In particolare l'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore:
  - L'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
  - L'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;

- La vendita a domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 114/98.
  - Permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 (cinquecento) metri. Sono fatti salvi i diversi limiti nelle aree, eventualmente previste, per la sosta prolungata.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
    - Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
    - Nelle aree interne ed esterne ad almeno 500mt. dal perimetro delle aree mercatali, nei giorni di mercato;
    - All'interno dei giardini pubblici, salva specifica autorizzazione in deroga;
    - Nel centro storico e nelle aree di circolazione individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo;
  4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
  5. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
  6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### ***Articolo 4 quater – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.***

1. Gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1 D.lgs. 18.05.2001 n. 228, singoli o associati, così come definiti dall'art. 4 del D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ivi compresi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. La comunicazione deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, compreso il commercio elettronico.
3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione, da effettuarsi nell'ambito e secondo le modalità previste dal bando emesso dal Comune, deve contenere la richiesta di assegnazione di un posteggio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

## **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### ***Articolo 5 – Sistema autorizzatorio.***

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 4 bis del presente Regolamento, svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del procedimento riceve la comunicazione di cui all'art. 4 comma 2 del D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e dell'art. 4 quarter del presente Regolamento, effettuata da produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni, di cui all'art. 4 ter, per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che richiedono, persona fisica o giuridica, l'avvio dell'attività.

### ***Articolo 6 – Disponibilità dei posteggi.***

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il competente Ufficio comunale provvede all'emissione del bando di cui al precedente punto 1, concernente i posteggi disponibili sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito del Comune di Leini – Albo Pretorio Online, avverrà secondo i criteri stabiliti dal D.P.G.R. n. 6/R del 9 novembre 2015.
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

### ***Articolo 7 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.***

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
  - **Ufficio competente alla gestione della pratica;**
  - **Oggetto del procedimento;**
  - **Persona responsabile del procedimento;**
  - **Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
  - **Termine di conclusione del procedimento.**

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

### ***Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a).***

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.
3. Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7 del D.P.G.R. del 9 novembre 2015, n.6, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
  - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
  - b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
  - **Il numero dell'area mercatale;**
  - **Il numero del posteggio;**
  - **Il settore o i settori merceologici;**
  - **Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.lgs. 59/2010;**
  - **Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 71 D.lgs. 59/2010.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 7.
8. La validità delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi è fissata in un anno dalla data della loro approvazione.

#### ***Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b).***

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D.lgs. 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 Aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

### ***Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni.***

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - Le generalità del titolare;
  - L'indirizzo di residenza;
  - Il tipo di autorizzazione;
  - Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
  - Il codice fiscale;
  - La partita I.V.A.

### ***Articolo 11 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A e B***

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi, che deve avvenire ai sensi dell'art. 2556 del Codice Civile o per causa di morte deve essere comunicato al Comune e comporta, altresì, il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso in capo al subentrante dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuta corresponsione, da parte del cedente, delle tasse o dei canoni dovuto al Comune di Leini per posteggio attrezzato. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con il pagamento dei tributi al Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi all'evento morte non producono effetti ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

6. Le assenze dal posteggio, effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, i cui presupposti non si sono ancora realizzati, non si trasferiscono al cessionario.
7. Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano, ove compatibili, ai casi di subingresso nella autorizzazioni di tipo B.
8. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A che di tipo B, il competente ufficio comunale rilascia all'atto della presentazione della comunicazione una ricevuta che, è documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività fino al rilascio di autorizzazione intestata al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata, l'operatore potrà esercitare l'attività munito della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, l'ufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all'avente titolo la ricevuta.
9. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per l'esercizio dell'attività.

### ***Articolo 12 - Cambio di residenza***

1. Il cambio di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Leinì, deve darne comunicazione entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ufficio competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'eventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al comune sia a mani mediante consegna al personale dell'ufficio competente, sia per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l'originale dell'autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al comune di provenienza.

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

### ***Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.***

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche, reistituiti con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 22.07.2002, esecutiva e n. 40 del 26.04.2004, esecutiva.
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegata al presente Regolamento (Allegato A e B).

### ***Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di festività locali.***

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della festività locale dedicata alle Fiera Primaveraile, alla Fiera Autunnale e ai mercati specialistici dell'usato e dell'oggettistica di San Lorenzo e del 1° Maggio.
2. Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2003, esecutiva.
3. Il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione a terzi, compresi i consorzi di operatori, dei mercati settimanali e con cadenza superiore al mese, nonché delle fiere di cui alla L.R. 38/2008.

### AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28,  
COMMA 1, LETTERA A), d.lgs. 114/98

<b>UBICAZIONE:</b>	P.zza 1° Maggio	
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	Giovedì	
<b>PERIODO:</b>	settimanale	
<b>ORARIO:</b>	vedi art. 23	
<b>POSTEGGI ALIMENTARI</b>	30	
<b>POSTEGGI NON ALIMENTARI</b>	74	
<b>POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI</b>	4	
<b>TOTALE</b>	108	

### AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28,  
COMMA 1, LETTERA A), d.lgs. 114/98

<b>UBICAZIONE:</b>	P.zza 1° Maggio	
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	Sabato	
<b>PERIODO:</b>	settimanale	
<b>ORARIO:</b>	vedi art. 23	
<b>POSTEGGI ALIMENTARI</b>	28	
<b>POSTEGGI NON ALIMENTARI</b>	42	
<b>POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI</b>	8	
<b>TOTALE</b>	78	

### AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3,  
COMMA 2, LETT. C), D.C.R. 626-3799/00.

### FIERA PRIMAVERILE

<b>UBICAZIONE:</b>	Concentrico
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	Terza domenica del mese di Marzo
<b>PERIODO:</b>	annuale
<b>ORARIO:</b>	08.30 – 19.00

<b>NUMERO DEI BANCHI</b>	119
<b>SETTORE</b>	Misto
<b>DIMENSIONE DEI BANCHI</b>	8x4,50 e 6x4,50

#### FIERA AUTUNNALE

<b>UBICAZIONE:</b>	Concentrico
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	Prima domenica del mese di Ottobre
<b>PERIODO:</b>	annuale
<b>ORARIO:</b>	08.30 – 19.00
<b>NUMERO DEI BANCHI</b>	119
<b>SETTORE</b>	Misto
<b>DIMENSIONE DEI BANCHI</b>	8x4,50 e 6x4,50

#### MERCATO SPECIALISTICO DELL'USATO E DELL'OGGETTISTICA DI SAN LORENZO

<b>UBICAZIONE:</b>	Zona concentrico
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	1° Giovedì del mese di Luglio
<b>PERIODO:</b>	annuale
<b>ORARIO:</b>	18.00 – 24.00
<b>NUMERO DEI BANCHI</b>	100
<b>SETTORE</b>	Non alimentare
<b>DIMENSIONE DEI BANCHI</b>	n. 60 da 6 x 3 (professionisti) e n. 40 da 3 x 3 (Hobbysti)

#### MERCATO SPECIALISTICO DELL'USATO E DELL'OGGETTISTICA DEL 1° MAGGIO

<b>UBICAZIONE:</b>	Zona concentrico
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	1° Maggio
<b>PERIODO:</b>	annuale
<b>ORARIO:</b>	08.30 – 18.00
<b>NUMERO DEI BANCHI</b>	100
<b>SETTORE</b>	Non alimentare
<b>DIMENSIONE DEI BANCHI</b>	n. 60 da 6 x 3 e n. 40 da 3 x 3 (idem come sopra)

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee***

1. Il Responsabile del Settore può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente normativa, per quanto applicabili.

### ***Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi.***

1. La dimensione, il settore merceologico e la relativa specializzazione ove prevista dei posteggi presenti nei mercati settimanali sono indicate nell'allegato C e D al presente Regolamento.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'auto - banco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

### ***Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione.***

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

### ***Articolo 18 – Prolungamento dell'orario – Mercati straordinari***

1. Sentiti i delegati degli operatori del mercato interessato, le organizzazioni di Categoria del commercio su aree pubbliche e private, le Associazioni dei Consumatori e le OO.SS. dei lavoratori, con apposita ordinanza, il Sindaco può autorizzare:
  - il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
  - lo svolgimento di mercati straordinari in ulteriori giornate diverse da quelle calendarizzate. In tal caso la richiesta deve essere avanzata con il consenso della maggioranza degli

operatori del mercato interessato, entro 30 giorni dalla data richiesta per lo svolgimento del mercato stesso. I competenti uffici comunali comunicano l'esito della relativa istruttoria entro il decimo giorno antecedente lo svolgimento. La mancata risposta realizzerà l'istituto del silenzio-assenso.

## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

#### **PARTE VI - PREMESSA**

##### ***Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita.***

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

##### ***Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati.***

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

#### **PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

##### ***Articolo 21 – Tipologia.***

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area 1 e 2 (Allegato A e B), così come individuata dall'articolo 15 si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

##### ***Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei.***

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico – sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco, sentito il parere delle Associazioni del settore e dei Delegati degli Operatori del mercato interessato, emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

## **PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### ***Articolo 23 – Orario di mercato.***

**1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:**

Mercato del giovedì:

- **Orario: dalle ore 07.30 alle ore 14.00**

Mercato del sabato:

- **Orario: dalle ore 07.30 alle ore 17.00**

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico **un'ora** prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro **un'ora** dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Per evitare turbamento alle attività del mercato, gli operatori ambulanti sono obbligati a permanere sul mercato del Sabato sino alle ore 15.00 pena il conteggio dell'assenza, mentre per il mercato del Giovedì sino alle ore 13.00 pena il conteggio dell'assenza.
5. Gli orari di cui ai punti precedenti 1 e 4 potranno essere modificati con ordinanza sindacale in relazione alle effettive esigenze riscontrate, sentito il parere dei soggetti di indicati nel titolo III art. 1 n. 1 della D.G.R. n. 32-2642.
6. Verrà annualmente concordato con i rappresentanti degli operatori dei mercati settimanali e con le Associazioni del Settore, il calendario inerente i mercati coincidenti con festività locali o nazionali. In tale occasione la data di svolgimento dei mercati di cui trattasi potrà essere confermata o variata.
7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, sentito il parere dei delegati degli operatori dei mercati interessati e le Associazioni del Settore, a fronte di particolari esigenze.

### ***Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori***

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza oltre al passaggio pedonale tra i banchi del Settore Alimentare e Settore Non Alimentare.

## ***Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare.***

1. La circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato è vietata, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza e dei mezzi degli operatori commerciali, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore e sempre che ciò non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### ***Articolo 26 – Concessione del posteggio.***

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni e le modalità di rilascio sono disciplinate dal Regolamento Regionale, in virtù dell'applicazione dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 05.07.2012.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il termine di inizio e di scadenza della concessione dodecennale rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
5. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità dodecennale e le modalità di rilascio sono disciplinate dal Regolamento Regionale, in virtù dell'applicazione dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 05.07.2012. La stessa può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
6. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'anno rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### ***Articolo 27 – Subingresso nel posteggio.***

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### ***Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.***

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione del versamento delle tasse o dei canoni dovuti o già versati.
3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

**Mercato del giovedì**                      **ore 08:00;**

**Mercato del sabato**                    **ore 08:00.**

5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto delle specifiche merceologie indicate nel successivo punto 15 e, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - Maggiore numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
  - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
  - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
7. Tale graduatoria è compilata dagli operatori del Comando Locale Polizia Municipale, sarà aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodicennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazione. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodicennale su quello stesso mercato.
13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente comma 1.
14. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
16. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, gli operatori vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
  - Settore Non Alimentare;
  - Settore Alimentare;

- Prodotti Ittici / Carni Bianche e Carni Rosse;
- Settore Produttori Agricoli;

Per i settori commerciali, qualora, terminata l'assegnazione dei posteggi del Settore previsto, risultassero disponibili altri posteggi, gli stessi potranno essere assegnati ad operatori di altro Settore, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il commercio su area pubbliche.

Gli operatori specializzati nella vendita di Prodotti Ittici, Bianche e Carni Rosse, potranno partecipare all'assegnazione esclusivamente dei posteggi riservati a tali merceologie.

Non è consentito ai produttori agricoli di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali e viceversa.

17. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il maggior numero di presenze.
18. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

### ***Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.***

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
5. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

### ***Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati.***

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - Le generalità del titolare;
  - La tipologia merceologica consentita;
  - Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
  - Gli estremi della concessione del posteggio;
  - Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
  - La data di scadenza della concessione de posteggio;
4. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a compilare e conservare l'apposita documentazione relativa alle presenze degli stessi nei giorni di mercato, alle assenze giustificate e ingiustificate.

### ***Articolo 31 – Modalità di registrazione.***

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 47 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1.
2. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
4. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).
5. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
6. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
7. I produttori agricoli, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune. In caso di improvvise avversità atmosferiche che abbiano immediata influenza sulle coltivazioni o di altri casi particolari debitamente comprovati, la comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata in deroga al termine precedentemente indicato.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di Dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno solare corrispondenti a 4 mercati;
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impositivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
12. Rientrano nella fattispecie di cui sopra i casi in cui un operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, previa comunicazione al Comune, per un periodo massimo di sei mesi.

### ***Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio.***

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 47 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 7 del presente Regolamento, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare l'avvio del procedimento per la decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa concedendo 10 giorni per eventuali controdeduzioni, trascorsi i quali si procederà alla revoca.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

### ***Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.***

1. La concessione di posteggio ha validità dodecennale ed è desumibile dall'atto di rilascio.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
- 3.

### ***Articolo 34 – Scambio di posteggi tra operatori***

1. È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione di tipo A, con posto assegnato su mercati del Comune di Leini, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
  2. E' consentito lo scambio di posteggio esclusivamente nell'ambito dello stesso mercato. Tale operazione è permessa esclusivamente tra banchi appartenenti alle seguenti categorie:
    - Settore Non Alimentare;
    - Settore Alimentare;
    - Prodotti Ittici / Carni Bianche e Carni Rosse;
    - Settore Produttori Agricoli;
- E' consentito lo scambio tra posteggi di dimensioni diverse. In tal caso lo scambio comporta la variazione, in aumento o in diminuzione, della superficie assegnata agli operatori richiedenti, con contestuale annotazione sulle rispettive concessioni di posteggio.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio e l'impegno da parte dei sottoscrittenti a non revocare unilateralmente l'istanza di scambio.
  4. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica nonché al regolare pagamento, da parte degli operatori interessati, dei canoni e delle tasse dovute e delle sanzioni pecuniarie definitive, comminate per violazione delle norme sul commercio. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
  5. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione dodicennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
  6. Non è considerato scambio di posteggi tra operatori la richiesta di occupazione di un posteggio non assegnato.

### ***Articolo 35 – Ampliamento della superficie dei posteggi***

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate al regolare pagamento, da parte degli operatori interessati, del canone di posteggio attrezzato o di occupazione di suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti e delle sanzioni pecuniarie, comminate per violazione delle norme sul commercio.

### ***Articolo 36 - Procedimento per la concessione delle migliorie***

1. Si definisce miglioria la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale. Tale possibilità si concretizza contestualmente alle procedure per

l'assegnazione di posteggi che si rendono liberi in periodo successivo alla restituzione del mercato ed in periodo antecedente ad altri bandi di assegnazione di posteggi liberi.

2. Gli operatori presenti nei mercati settimanali possono presentare, in qualunque periodo dell'anno, istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato. Non è consentita la richiesta di miglioria avente come oggetto posteggi in mercati diversi da quello frequentato dal richiedente a seguito dell'emissione di apposita concessione dodecennale. Le miglorie sono consentite esclusivamente tra banchi appartenenti alla stessa categoria:
  - Settore Non Alimentare;
  - Settore Alimentare;
  - Prodotti Ittici / Carni Bianche e Carni Rosse;
  - Settore Produttori Agricoli;

Il posteggio richiesto in miglioria deve avere le medesime caratteristiche, relativamente ai servizi (allacciamenti alla rete idrica, elettrica, fognaria, ecc...) del posteggio in concessione al richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

E' consentita la richiesta di ampliamento del posteggio contestuale a quella di miglioria. In tal caso l'eventuale concessione della miglioria comporta la variazione, in aumento o in diminuzione, della superficie assegnata al richiedente, con contestuale annotazione sulla concessione di posteggio.

3. Il Comune di norma tra il 1 e il 31 Ottobre di ogni anno e comunque prima di procedere a bando di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, provvede all'esame delle istanze pervenutegli e all'effettuazione delle miglorie.
4. Costituiscono titolo prioritario per l'ottenimento della miglioria i seguenti requisiti:
  - a) Maggior anzianità di concessione di posteggio;  
A parità di condizioni di cui alla lettera a):
  - b) Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;  
A parità di condizioni di cui alla lettera b):
  - c) Età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
5. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza dodecennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
6. Non si darà corso alle istanze di miglioria in presenza di morosità.

### ***Art. 37 – Aree destinate agli operatori turnanti e criteri per l'occupazione***

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano nel caso siano individuate in un mercato aree destinate all'esercizio dell'attività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti.
3. L'ordine di turnazione di ciascun operatore è trascritto su apposito atto costituente parte integrante dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma I del Decreto Legislativo 114/98.

4. L'assegnazione in concessione dodecennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
5. Qualora per rinuncia dell'interessato o per decadenza della concessione o revoca dell'autorizzazione di esercizio, risulti disponibile un posteggio riservato agli operatori turnanti, questo può essere assegnato in migliorìa agli operatori concessionari di posto a turno, secondo le modalità e sulla base delle priorità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento per gli operatori non turnanti.
6. I posteggi a turno non occupati entro l'orario indicato all'articolo 23 del presente regolamento sono assegnati giornalmente in spunta, per ogni giorno di utilizzo, agli altri operatori esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto delle modalità fissate dal predetto articolo 28.
7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono, illustrare le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 32. Il periodo di mancato utilizzo del posteggio superiore a quattro mesi per ciascun anno solare comporta l'avvio del procedimento per la decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa, concedendo 10 giorni per eventuali controdeduzioni, trascorsi i quali si procederà alla revoca.

## **PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA**

### ***Articolo 38 – Obblighi dei venditori.***

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato. Potrà essere prevista l'introduzione della raccolta differenziata sulle aree mercatali.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) in corso di validità, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Nel caso di vendita di prodotti usati dovrà essere apposto sulla merce un cartellino indicante la dicitura: "prodotto usato".

### ***Articolo 39 – Attrezzature di vendita.***

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, per oltre 1 mt. e le tende dal suolo devono avere un'altezza non inferiore ai 2 metri e 20 cm. dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

### ***Articolo 40 – Collocamento delle derrate.***

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi aventi altezza non inferiore a 30 cm.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

#### ***Articolo 41 - Divieti di vendita.***

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto del Regolamento (CE) 852/2004.
7. E' vietato lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato.

#### ***Articolo 42 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.***

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

#### ***Articolo 43 - Atti dannosi agli impianti del mercato.***

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

#### ***Articolo 44 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.***

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.
3. L'utilizzo di bombole contenenti GPL o altro gas infiammabile è disciplinato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2014, prot. 3794 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi";
4. Il personale che utilizza impianti alimentati a GPL deve essere opportunamente informato e formato in merito alle norme di sicurezza.
5. E' vietato il posizionamento di autonegozi che utilizzano impianti GPL o altro gas infiammabile nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture del piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna;

#### ***Articolo 45 – Furti, danneggiamenti e incendi.***

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

## **PARTE XI - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. n. 31/2008**

### ***Articolo 46 – Manifestazioni fieristiche.***

1. Il Comune di Leinì favorisce l'organizzazione sul territorio di manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 in quanto costituenti importanti momenti di promozione e di presentazione ai potenziali clienti da parte delle attività produttive, anche nell'ottica del rilancio delle attività imprenditoriali locali.
2. A tal fine viene individuata come tradizionalmente deputata a ospitare le manifestazioni di cui sopra l'area presente in Frazione Tedeschi.
3. L'individuazione di ulteriori aree potrà essere effettuata dalla Giunta Comunale in occasione della presentazione di apposita istanza da parte dell'organizzatore, previa acquisizione dei pareri dei competenti Uffici comunali in merito alle caratteristiche di viabilità, sicurezza e igiene dell'area interessata.
4. L'istanza per l'organizzazione di tali manifestazioni dovrà contenere:
  - l'indicazione dell'ubicazione e della durata della manifestazione;
  - l'indicazione della qualifica territoriale;
  - l'orario di apertura e l'eventuale apertura al pubblico della manifestazione;
  - i settori merceologici ammessi;
  - l'indicazione della possibilità o meno per gli operatori di effettuare vendita al pubblico;
  - l'indicazione del numero di stand e della loro specializzazione.
5. All'istanza dovrà essere allegata la planimetria dell'area interessata, vistata e quotata da un tecnico abilitato, con l'indicazione della dislocazione degli stand e delle aree a servizio.
6. Le istanze di cui sopra, non caratterizzate da periodicità prestabilita, devono essere presentate almeno due mesi prima della data di inizio della manifestazione.

## **PARTE XII – ORGANI DI CONTROLLO**

### ***Articolo 47 – Preposti alla Vigilanza.***

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
  - a. Sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  - b. Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti nei mercati settimanali e in quelli a cadenza ultramensile.
  - c. Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
  - d. Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
  - e. Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

### ***Articolo 48 – Delegati di Mercato.***

1. Per le aree di mercato, gli operatori, titolari di concessione di almeno un posto fisso, hanno diritto di voto e la possibilità di candidarsi. Possono eleggere uno o più delegati per ciascun mercato, almeno uno per ciascun settore merceologico alimentare e non alimentare ed imprenditori agricoli. Qualora lo stesso soggetto fisico o giuridico sia titolare, sullo stesso mercato, di più concessioni può esprimere un solo voto, salvo che le concessioni in suo possesso corrispondano a settori merceologici differenti.
2. E' compito degli operatori comunicare al Comune il loro nominativo ad essere candidati a diventare delegati. Qualora siano più di uno dello stesso Settore, saranno sottoposti a votazione. L'eventuale data dell'elezione sarà comunicata agli operatori del mercato interessati al voto almeno quindici giorni prima dell'elezione stessa che avverrà presso l'area mercatale.
3. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, dovrà esibire la propria autorizzazione all'esercizio dell'attività e documento d'identità.
4. Si possono votare solo i colleghi appartenenti al proprio settore merceologico. È altresì nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco dei candidati.
5. Risulterà eletto il candidato che ha raccolto maggiori preferenze ed in caso di parità di voti risulta eletto l'operatore con maggiore anzianità di attività sul locale mercato.
6. I delegati rimarranno in carica cinque anni e potranno essere rieleggibili.
7. Valgono, inoltre, le seguenti specificazioni:
  - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione del posteggio fisso;
  - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per il medesimo settore e la medesima area – in tal caso si procederà alla nomina.
8. I delegati hanno i seguenti compiti:
  - il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato;
  - la corretta applicazione del presente regolamento;

- rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione e la volontà degli operatori titolari di posto fisso con riferimento agli spostamenti del mercato in occasione di eventi e manifestazioni e per quanto concerne tutte le varie problematiche riguardanti i vari mercati;
- annualmente concordano con la Pubblica Amministrazione e con le Associazioni del Settore, il calendario inerente i mercati coincidenti con festività locali o nazionali. In tale occasione la data di svolgimento dei mercati di cui trattasi potrà essere confermata o variata.

## **PARTE XIII – NORME FINALI**

### ***Articolo 49 – Norme finali.***

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

### ***Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali.***

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il mancato pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa di smaltimento rifiuti comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 e 3 dell'art.51.

### ***Articolo 51 – Sanzioni.***

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 3.098 Euro come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.